



# UN amico a quattro zampe

Vademecum per proprietari responsabili



 Un amico!



**1) COME PORTARLO IN AUTO** - un solo cane si può trasportare nell'abitacolo del veicolo a condizione che non costituisca intralcio al conducente. Se trasportiamo più di un cane questi devono essere custoditi in apposita gabbia o nel vano posteriore separato da rete o da altro mezzo idoneo.



**2) LOCALI ED UFFICI PUBBLICI** - I nostri amici a quattro zampe possono entrare in tutti gli esercizi pubblici e commerciali e negli uffici aperti al pubblico con guinzaglio e museruola indossati, a meno che questo non sia vietato dal responsabile del locale, che ne ha facoltà, e reso noto con appositi cartelli.

**3) SMARRIMENTO - SOTTRAZIONE - CAMBIO DI PROPRIETA' - CESSIONE - DECESSO.**

a) **Smarrimento e sottrazione** devono essere comunicati dal proprietario o dal detentore al Comune di residenza **entro e non oltre 5 giorni** dal verificarsi dell'evento

b) **Cambio di proprietà - cessione- decesso** devono essere comunicati al comune di residenza **entro 15 giorni** dal verificarsi dell'evento



**4) VIAGGI ALL'ESTERO** - è necessaria l'iscrizione all'anagrafe canina regionale, l'applicazione del microchip, la vaccinazione antirabica (eventuali vaccinazioni richieste dal paese di destinazione) e il possesso del "**Passaporto per animali da compagnia**" rilasciato dalla USL.

**Prima di adottare un cane è meglio porsi alcune domande:**

- Ho abbastanza spazio per ospitarlo?
- Nessuno della famiglia sarà allergico al suo pelo?
- Quando andrò in vacanza, come farò?
- Avrò il tempo necessario per seguirlo ed educarlo?
- Avrò le risorse economiche necessarie per nutrirlo, curarlo e assicurarlo contro i danni che può provocare?

❦ **UN CANE E' PER SEMPRE!!!** 🐾

# **Legge regionale nr. 37 del 22 novembre 2010**

## **ART 18 - ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA REGIONALE**

Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione di  
166,67 euro

## **ART. 21 - APPLICAZIONE MICROCHIP**

Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione di  
166,67 euro

## **ART. 6 - ACCESSO DEI CANI AI GIARDINI, PARCHI E AREE PUBBLICHE**

Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione di  
166,67 euro

## **ART. 8 - ACCESSO DEI CANI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIALI E NEI LOCALI ED UFFICI APERTI AL PUBBLICO**

Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione di  
166,67 euro

## **ART. 4 - CURA DEGLI ANIMALI**

Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione di  
166,67 euro

## **Codice della Strada**

## **ART. 169 co. 6 e 10 -TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI**

Per la violazione di questa norma è prevista una  
sanzione di 87,00 euro

